

**Avv. Franco CARROZZO**  
**LECCE – Via Salandra n.30**  
**Tel. 0832/372281 fax 0832/455039**  
**Cod. Fisc. CRRFNC37S08L049J**  
**Part. IVA 00305980757**

**Avv. Ariosto AMMASSARI**  
**LECCE – Via Salandra n.30**  
**Tel. 0832/372281 fax 0832/455039**  
**Cod. Fisc. MMSRST64E24E506F**  
**Part. IVA 03728350756**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**- BARI -**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**RIC. R.G. N.1039 /2012**

Gli ins.ti **MANGINI MARCELLA CARMELA**, nata a Bitonto (Ba) il 29/3/1960, c.f. MNGMCL60C69A893A, **PISANI ROSJ** nata a Brindisi il 4/12/1978, c.f. PSNRSJ78T44B180L, **GUIDO ANNA** nata a Gallipoli il 18/3/1958, c.f. GDUNNA58C58D883Y, **PIERINI ANITA** nata a Perugia il 19/6/1966, c.f. PRNNTA66H59G478Q, **TURCO MARIANGELA** nata a Montefiascone (TA) il 25/9/1961, c.f. TRCMNG61P65F531D, **VAIRO RACHELE PIA** nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 24/2/1980, c.f. VRARHL80B94H926W, **BRAY FLORIANA** nata a Gallipoli il 19/5/1973, c.f. BRYFRN73E59D883D, **DE MAURO ROSI** nata a San Pietro Vernotico (Br) il 27/6/1976, c.f. DMRRSO76H67I119H, **LAPOLLA ANNALISA** nata a Bari il 3/10/1974, c.f. LPLNLS74R43A662U, **DE LORENZI MARIA SIMONA** nata a Nardò il 25/11/1972, c.f. DLRMSM72S65F842P, **GALASSO VITANGELA** nata a Cisternino (Br) il 25/1/1974, c.f. GLSVNG74A65C741T, **CARBONARA MARCELLA** nata a Fasano il 17/12/1969, c.f. CRBMCL69T57D508P, **CISTERNINO GIOVANNI** nato a Fasano (Br) il 25/6/1966, c.f. CSTGNN66H25D508I, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Carrozzo (Pec: [carrozzo.franco@ordavvle.legalmail.it](mailto:carrozzo.franco@ordavvle.legalmail.it), fax: 0832/455039, c.f. CRRFNC37S98L048J) e Ariosto Ammassari (Pec: [ammassari.ariosto@ordavvle.legalmail.it](mailto:ammassari.ariosto@ordavvle.legalmail.it), fax 0832/455039, c.f. MMSRST64E24E506F) in virtù di procure speciali ai margini del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'Avv.

Salvatore Basso al Corso Mazzini n.134/b, nonché gli Ins.ti **CARBONE MARIA** nata a Cerignola (Fg) il 29/4/1972, c.f. CRBMRA72D29C514M, **NARDINO LUCIA** nata a San Severo (Fg) il 28/5/1966, c.f. NRDLCU66E68I158L, **ZILLETTI CLAUDIA** nata a San Marco in Lamis il 5/2/1975, c.f. ZLLCLD75B45H985F, **BARISANO LANFRANCO GIANNICOLA** nato a Grottaminarda (Av) il 23/6/1964, c.f. BRSLFR64H23E206J, **CAPONIGRO TANIA** nata a Foggia l'1/2/1971, c.f. CPNTNA71B41D643A, **RUSSO PIA MARIA** nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 31/10/1960, c.f. RSSPMR60R71H926H, **CRISSETTI MICHELE** nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 15/08/1962, c.f. CRSMHL62M15H926M, **MEGLIOLA ANTONIO** nato a Lacedonia (Av) il 15/12/1971, c.f. MGLNTN71T15E397V, **CIUFFREDA CARMELA** nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 9/9/1970, c.f. CFFCML70P49H926O, **PRENCIPE LUIGI** nato a Monte Sant'Angelo (Fg) il 28/8/1967, c.f. PRNLGU67M28F631O, anch'essi rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Carrozzo e Ariosto Ammassari e con gli stessi domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Salvatore Basso in virtù di procura speciale per Notar Marco Pepe repertorio n. 11454 del 19/6/2012 (CARBONE), di altra procura speciale per Notar Donato Cascavilla repertorio n. 998 del 18/6/2012 (NARDINO), di altra procura speciale per Notar Carla D'Addetta repertorio n. 20002 del 18/6/2012 (ZILLETTI), di altra procura speciale per Notar Vincenzo Calderini repertorio n. 390 del 26/6/2012 (BARISANO), di altra procura speciale per Notar Barbara Nastrino repertorio n. 8531 del 27/6/2012 (CAPONIGRO, RUSSO, CRISSETTI, MEGLIOLA, CIUFFREDA E PRENCIPE)

### **NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO**

- a) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso a 236 posti di Dirigente scolastico nel ruolo della Regione Puglia disciplinato con DDG 13/7/2011, formato dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso in data 3/5/2012 e dell'atto dispositivo di pubblicazione dell'Ufficio Scol.co Regionale per la Puglia del 4/5/2012, anche per la parte in cui i ricorrenti non sono compresi nel predetto elenco;
- b) del Decreto n. 8169 del 26/9/2011 con cui il Direttore Generale dell'Ufficio Scol.co Regionale di Bari ha provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso per il reclutamento di dirigenti scol.ci nel ruolo della Regione Puglia, nonché dei successivi decreti integrativi e/o modificativi della predetta Commissione, ivi compreso il Decreto del 22/12/2011 di composizione delle due sottocommissioni e di individuazione dei componenti supplenti;
- c) del Decreto del 5/9/2011, come integrato con decreto del 16/12/2011, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scol.co Regionale per la Puglia ha costituito e formato gli elenchi degli aspiranti a ricoprire incarichi di componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di Dirigente Scol.co, con particolare riferimento all'elenco allegato C, relativo agli aspiranti agli incarichi per la componente esperto di organizzazione pubblica o privata;
- d) di tutti i verbali, nessuno escluso, della Commissione giudicatrice del predetto concorso a posti di Dirigente Scol.co nei ruoli della Regione Puglia;
- e) di tutte le operazioni, le determinazioni e le delibazioni inerenti la procedura concorsuale a 236 posti di Dirigente scol.co nei ruoli della Regione Puglia provenienti dalla Commissione Giudicatrice del predetto

concorso, nonché di tutti i decreti e i provvedimenti della Dirigenza Scolastica Regionale per la Puglia di Bari sempre relativi alla predetta procedura concorsuale;

f) Di tutti gli atti e i provvedimenti, preordinati, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti

**NONCHE', CON IL PRESENTE ATTO  
PER L'ANNULLAMENTO**

Della graduatoria generale di merito degli idonei-vincitori del concorso a 236 posti di Dirigente Scolastico nel ruolo della Regione Puglia disciplinato con DDG 13.7.2012 pubblicata a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bari con decreto del 9/8/2012, comprendente 218 nominativi di vincitori del concorso.

\*\* \*\* \*

Con ricorso R.G. n.1039/2012 i ricorrenti MANGINI MARCELLA CARMELA ed ALTRI hanno impugnato innanzi al TAR per la Puglia di Bari, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tutti gli atti della procedura concorsuale a posti di Dirigente Scolastico nel ruolo della Regione Puglia indicati nell'epigrafe del ricorso ed innanzi trascritti, formulando i motivi di impugnazione che nell'atto introduttivo si leggono.

Recentemente i ricorrenti, attraverso la sentenza 2035/2012 della IV Sezione del TAR Lombardia, pubblicata il 18.7.2012, hanno potuto avere conoscenza di fatti e circostanze che hanno determinato la violazione del principio dell'anonimato nelle prove scritte in analogo concorso a posti di dirigente scolastico e tanto perché i dati anagrafici dei candidati sono risultati agevolmente leggibili, se posti in controluce, anche all'interno della busta

piccola contenente il cartoncino con il nominativo del concorrente.

Ancora più recentemente, poi, l'Ufficio Scolastico Regionale di Bari CON DECRETO DEL 9/8/2012 ha approvato e pubblicato la graduatoria generale di merito degli idonei del concorso comprendente 218 nominativi di candidati che risultano sostanzialmente vincitori del concorso atteso che i posti destinati alla procedura concorsuale sono di numero superiore (236).

Premesso quanto innanzi i ricorrenti MANGINI CARMELA ED ALTRI con il presente atto, nell'impugnare anche la graduatoria generale di merito, quale atto conclusivo della procedura concorsuale, hanno interesse a proporre i seguenti

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

**I.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO.  
VIOLAZIONE DELL'ART.14, COMMI 2 E 6, DEL DPR 487/94.  
ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

L'atto conclusivo del procedimento, precisamente la graduatoria generale di merito approvata con Decreto del 9/8/2012 e tutti gli atti procedimentali impugnati con il ricorso introduttivo sono illegittimi e quindi meritevoli di annullamento per violazione del generale principio dell'anonimato.

Ed infatti, la normativa dettata dall'art.14 del DPR 487/94 è volta chiaramente a tutelare il predetto principio nelle prove concorsuali, evidentemente finalizzato ad assicurare la serietà della selezione ed il funzionamento del meccanismo meritocratico insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle Amministrazioni (art.97 della Costituzione).

A tanto consegue che ove non siano scrupolosamente rispettate le disposizioni di cui all'art.14 del DPR 487/94 e il generale principio dell'anonimato nelle prove scritte dei concorrenti, vanno annullati tutti gli atti relativi alle prove scritte e i successivi atti della procedura concorsuale.

Il TAR Lombardia, come si legge nella richiamata sentenza 2035/12, dopo aver disposto con Ordinanza Istruttoria l'acquisizione degli originali delle buste, piccole e grandi, e dei cartoncini recanti i dati anagrafici dei ricorrenti, ha annullato le prove scritte del concorso a posti di dirigente svoltosi in quella Regione, per aver accertato che il nominativo di ogni candidato apposto sull'apposito cartoncino inserito nella busta piccola, era agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche se posto all'interno di tale busta.

Tanto a causa del colore bianco e della consistenza modesta dello spessore della carta utilizzato per realizzare la busta piccola.

Orbene poiché l'acquisto del materiale cartaceo destinato al concorso avviene obbligatoriamente, su tutto il territorio nazionale, attraverso la piattaforma CONSIP, può ben ritenersi che anche nell'analogo concorso a posti di dirigente scolastico nella Regione Puglia, l'Ufficio Regionale si sia dotato delle medesime buste e cartoncini utilizzati nella Regione Lombardia, con la conseguente trasparenza del contenuto e violazione del principio dell'anonimato anche nell'impugnata procedura del concorso a posti di dirigente nella Regione Puglia.

Si ritiene, quindi, necessario che l'Ecc.ma Sezione voglia ordinare all'Ufficio Scolastico di Bari **la produzione in giudizio dell'originale delle**

**buste, grandi e piccole**, contenenti le prove del concorso e del cartoncino con i dati anagrafici dei ricorrenti o quantomeno di alcuni di questi.

## **II. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Secondo autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato la possibilità di immediata impugnazione degli atti immediatamente lesivi degli interessi dei ricorrenti nelle procedure concorsuali non esonera gli stessi dal dover impugnare anche l'atto finale conclusivo della procedura anche se tale atto finale è affetto da invalidità derivata dai vizi di precedenti atti procedurali.

I ricorrenti pertanto, con il presente atto, hanno interesse ad impugnare, con richiesta di annullamento, anche la graduatoria generale di merito del concorso comprendente i 218 concorrenti dichiarati idonei e sostanzialmente vincitori del concorso, atteso che i posti destinati alla procedura sono di numero superiore (236) a quelli degli idonei (218).

**Tale graduatoria conclusiva è viziata di illegittimità derivata** essendo evidente che l'annullamento degli atti procedurali impugnati (elenco degli ammessi alle prove orali, provvedimento di composizione della Commissione Giudicatrice, deliberazione dei criteri con la presenza di un componente estraneo al collegio perfetto dei componenti la Commissione, illegittimità dei criteri e da ultimo trasparenza delle buste piccole e leggibilità del nominativo del concorrente) non potrà che travolgere, per la valenza demolitoria, la graduatoria generale di merito che è stata compilata sul presupposto della legittimità degli atti procedurali preordinati.

Premesso quanto innanzi

**SI CHIEDE**

L'annullamento dei provvedimenti impugnati anche con i motivi aggiunti e quindi dell'intera procedura concorsuale ai fini di una sua riedizione a partire dalle prove scritte, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

**Gli antescritti motivi aggiunti, relativi ad un contenzioso di valore indeterminato e di pubblico impiego, sono soggetti al contributo unificato di €.300,00.**

Lecce-Bari, 25/10/2012



**RELATA DI NOTIFICA:** istanti MAGINI MARCELLA CARMELA e ALTRI e gli avv.ti Franco Carrozzo e Ariosto Ammassari io sott. Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. c/o Corte Appello di Bari HO NOTIFICATO copia dell'antescritto ricorso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari alla via Melo n. 97 e quivi facendone consegna di copia a mani

Altra copia HO NOTIFICATO all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del suo Dirigente in carica, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari alla via Melo n. 97 e quivi facendone consegna di copia a mani